

Trieste, 27/01/2023

## Mozione

**Oggetto:** Inserimento di Mediatori Interculturali e tutela dei Minori Stranieri  
Non Accompagnati

### Il Consiglio Comunale di Trieste

**Preso atto che** la Convenzione Internazionale dell'ONU sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia nel 1991, declina una serie di principi a cui devono attenersi gli Stati aderenti al fine di garantire l'interesse del fanciullo come elemento cardine del processo di accoglimento nell'attenta osservazione del diritto di non discriminazione, del diritto di protezione, del diritto di assistenza, del diritto allo sviluppo, del diritto all'unità familiare, del diritto al rispetto dell'identità culturale e del diritto all'ascolto e alla partecipazione;

**Appurato che** la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, stipulata a Strasburgo e ratificata in Italia nel 2003, contiene disposizioni mirate al rafforzamento della tutela e del rispetto dei diritti dei minori. La normativa riconosce al minore, nei procedimenti che lo riguardano, il diritto ad essere informato, ad essere consultato e ad esprimere la propria opinione, il diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale, l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica quando sia previsto dal diritto interno;

**Visti** i "Diritti del minore" di cui all'Art. 24, Titolo III, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: (1) I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. (2) In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. (3) Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse;

**Appurato che** l'accesso al sistema sanitario trova la sua norma fondamentale nell'articolo 19 della legge 833/78, il quale detta il principio secondo cui per usufruire

delle prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario è necessario essere iscritto all'azienda sanitaria competente per territorio in base alla propria residenza anagrafica;

**Appreso che** nonostante vengano garantite le cure sanitarie di primo soccorso a chiunque, se caratterizzate dall'urgenza, i piani terapeutici a lungo termine e in generale tutte le prestazioni di prevenzione o di routine richiedono l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, conseguendone che tutte le persone senza fissa dimora, prive di una residenza, non hanno modo per accedere alle prestazioni sanitarie che non siano urgenti, ossia ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

**Appreso che** l'art. 43 del Codice Civile stabilisce i parametri entro cui definire il concetto di residenza;

**Appurato che** l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" impone ai Comuni di tenere il registro dell'Anagrafe della popolazione residente e che all'interno di tale elenco vengono annotate le posizioni relative ai singoli individui, alle famiglie e alle convivenze, nonché le posizioni relative alle persone senza dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;

**Vista** la Circolare Istat n. 29/1992, la quale prevede che ogni Ufficio Anagrafe istituisca una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico, in cui la persona senza fissa dimora possa stabilire la propria residenza ed indicare il proprio recapito ai fini della registrazione anagrafica.

**Considerato** che tale registrazione presso la via fittizia costituisce residenza anagrafica a tutti gli effetti e consente il rilascio della carta di identità, nonché l'accesso a tutti i diritti e le prestazioni normalmente dipendenti dalla residenza, tra cui il diritto alla salute;

**Appreso che** il Comune di Trieste predispone di una via fittizia, di cui alla precedente premessa, intitolata "Via della Casa Comunale 2";

**Recepita** la legge nazionale 328/2000, la quale stabilisce che sia il Comune di residenza a farsi carico degli oneri di assistenza sociale in caso di bisogno

**Visto** il D.Lgs 229/99 che a sua volta attribuisce al distretto sanitario di residenza l'onere di garantire i livelli essenziali di assistenza ai residenti;

**Preso atto** che la vigente Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia (del 31 marzo 2006; n.6) prevede un "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", che in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della

Costituzione e della legge nazionale 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), si propone di rendere effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi, nonché disciplinare il sistema integrato di interventi e servizi sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, altresì detto “sistema integrato”;

**Appreso che** l'accesso al sistema integrato regionale è disciplinato all'articolo 4 della legge 6/2006 (“Destinatari del sistema integrato”);

**Rilevato che** a livello nazionale la tutela del minore si articola in una copertura sia di carattere costituzionale sia attraverso le norme del codice civile che contemplano disposizioni urgenti per la protezione dei minori (art. 403 c.c.), la sospensione e la decadenza genitoriale (artt. 330 e ss. c.c.) e l'apertura della tutela (artt. 343 e ss. c.c.);

**Preso atto che** per “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato”, secondo la definizione contenuta nel D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, si intende il minore che, non avendo né cittadinanza italiana né di altri Stati dell'Unione Europea e non ha presentato domanda di asilo, si trova nel territorio dello Stato privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di adulti legalmente responsabili;

**Preso atto che** il D.Lgs. n. 286/98 (T.U. sull'immigrazione) disciplina il rilascio del permesso di soggiorno e l'esercizio, da parte dei minori stranieri non accompagnati, di alcuni diritti fondamentali contemplando in particolare, il diritto all'unità familiare, che deve essere assicurata nel ricongiungimento familiare (art. 28, comma 3, e 29, comma 6, T.U.), il permesso di soggiorno per i minori stranieri (art. 31, comma 1 e 2, TU), l'ingresso ed il soggiorno dei parenti del minore qualora ricorrano gravi ragioni connesse con lo sviluppo psico-fisico del minore (art. 31, comma 3, T.U.);

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, in aderenza alla direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e della direttiva 2013/32/UE, che dispone procedure comuni dei Paesi aderenti al fine di disciplinare il sistema di accoglienza dei richiedenti di protezione internazionale e accoglienza con particolare riguardo all'accoglienza dei minori non accompagnati;

**Preso atto che** la Legge n. 47/2017 (Legge Zampa) “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, sancisce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera del minore non accompagnato (art. 3 legge n. 47/2017) e garantisce al minore straniero non accompagnato le medesime condizioni paritarie dei cittadini europei, nonché la tutela dei suoi interessi attraverso un rappresentante legale e la protezione dei suoi diritti alla salute e all'istruzione;

**Visto inoltre che** la Legge n. 47/2017 articola un iter che pone in essere un limite di trenta giorni per il completamento della procedura per l'identificazione e di prima accoglienza del minore. Nell'osservanza dell'accertamento dell'età anagrafica della persona l'identificazione è necessaria affinché vi sia il "diritto all'identità". Passaggio rilevante e necessario non solo per costituire i presupposti per l'applicazione della legge in esame ma soprattutto perché, all'interno del nostro ordinamento, rappresenta elemento di discriminazione per l'applicazione di generali concetti del diritto quali la competenza giurisdizionale e l'imputabilità penale. La prima accoglienza, invece, vincola un successivo trasferimento del minore in strutture di seconda accoglienza, nell'impegno di promuovere in ordine di priorità l'affido familiare rispetto al ricovero in strutture di accoglienza;

**Appreso inoltre che** all'interno del percorso di tutela del minore contenuto nelle disposizioni della Legge n. 47/2017 si assicura il ruolo di Mediatore Interculturale in chiave plurifunzionale i cui compiti principali consistono:

(1) Nell'interpretazione linguistica, necessaria fin dal principio per l'abbattimento delle barriere linguistiche attraverso una traduzione che risulta essere fondamentale nel percorso di supporto psicologico del minore, di riconoscimento del suo percorso ed eventualmente dei traffici illeciti pregressi subiti, nonché per la sua identificazione. Il Mediatore Interculturale inoltre rappresenta la figura di riferimento nella comunicazione con i rappresentanti legali nell'ambito dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che riguardano il minore, nonché nel potenziale ricongiungimento del giovane con un parente presente nel medesimo o in un altro Stato europeo.

(2) Nell'orientamento del minore, ovvero nella spiegazione del territorio in cui è giunto, delle sue regole a cui dovrà attenersi, delle proposte di formazione professionale o di studio e del percorso da intraprendere e per l'inserimento del giovane nelle future strutture.

(3) Nell'accompagnamento e assistenza del minore nelle strutture utili allo svolgimento degli accertamenti o iscrizioni e nella struttura di accoglienza attraverso un costante dialogo con gli assistenti sociali e con il personale della comunità. Inoltre favorisce la comunicazione sui codici etici e culturali, le tradizioni e le abitudini alimentari del luogo in cui si è inserito.

(4) Nella gestione dei conflitti che possono verificarsi all'interno delle strutture o sul territorio. Questo è un passaggio saliente nel percorso poiché senza una corretta mediazione dell'operatore talvolta le differenze culturali presenti nelle strutture possono concorrere a significative difficoltà o resistenze nel processo di integrazione del giovane.

(5) Nella progettazione del percorso educativo e professionale del giovane nell'ottica di una presa in carico multidisciplinare e collaborativa con altre realtà presenti sul territorio, in modo tale da garantire una risposta organica e complessa ai bisogni del giovane e della sua corretta integrazione all'interno del tessuto sociale del territorio;

**Ravvisato che** talvolta i proprietari degli immobili (affittati alle comunità), *sine causa*, negano la possibilità ai Minori Stranieri Non Accompagnati di dichiarare la propria residenza all'interno della struttura stessa, consentendo loro solamente di dichiararla come domicilio, e che tale condotta grava sensibilmente sulle tempistiche di assegnazione della residenza determinando a cascata le conseguenze esposte nelle precedenti premesse;

**Considerato che** l'assenza di un luogo di residenza comporta gravi conseguenze sul piano giuridico in termini di flessione di accesso ai servizi del territorio, in quanto l'assenza di residenza insiste sulla continuità della presa in carico, anche dei giovani, e incide sul normale andamento del percorso all'interno delle strutture scolastiche, sanitarie e sociali.

**Considerate** le sostanziali criticità che derivano dall'assenza di residenza, che determinano a loro volta significative ricadute nella costruzione di un percorso multidisciplinare di integrazione del giovane all'interno di una presa in carico di natura complessa in funzione di un progressivo inserimento all'interno del tessuto sociale;

**Considerato che** una scarsa o assente integrazione ha gravi ripercussioni sulla vita del singolo e della collettività, in particolar modo se l'elemento carente dell'integrazione insiste all'interno del progetto educativo e di strutturazione di personalità del giovane. La letteratura psico-pedagogica spiega come l'allontanamento di un giovane da un percorso di inclusione e di partecipazione alla vita sociale consista in ricadute gravi i cui notevoli costi si verificano sul piano sociale, economico e sanitario dello stesso. Ulteriore elemento di criticità dell'allontanamento dal tessuto sociale è il messaggio stesso che ne viene veicolato e che esercita sul giovane una ricerca di un "Ingroup" simile per esperienze, quindi di natura molto spesso emarginata e nociva. Tali ambienti, soprattutto se non vi è una presenza educativa di prossimità e di intervento continuo sul territorio (Mediatore Interculturale, Educatore di Strada), favoriscono nel giovane l'espressione di comportamenti devianti, che possono sul medio-lungo periodo divenire pericolosi per sé e per gli altri;

**Considerato che** nell'ultimo periodo all'interno del nostro territorio si è ravvisata una significativa crescita del numero di episodi di devianza e di violenza di cui si sono resi protagonisti giovani e giovanissimi. Esamina sollecitata a più riprese anche dalla stessa cittadinanza, che ha espresso mediante l'utilizzo di diversi canali o strumenti una diffusa insofferenza verso gli episodi di microcriminalità e le relative problematiche legate alla sicurezza cittadina, nonché l'aver attenzionato l'amministrazione riguardo ad alcune aree interessate insistentemente da condizioni precarie sotto l'aspetto socio-sanitario;

**Considerato che** la rotta balcanica, di cui Trieste rappresenta una delle tappe principali, anche in relazione allo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, ha registrato negli ultimi mesi un aumento dei flussi migratori con particolare riguardo all'aumento di arrivi di minori stranieri non accompagnati e che tale dato potrebbe da qui in avanti aumentare ulteriormente;

**Considerato infine che**, in virtù delle premesse sopraindicate, l'iscrizione anagrafica nel luogo di effettiva dimora abituale e il conseguente status di residenza comporta il godimento effettivo dei diritti socio sanitari e l'obbligo di doveri, come quelli fiscali;

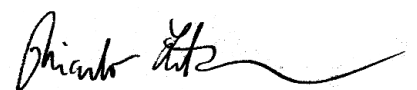
### **Impegna la Giunta Comunale e il Sindaco**

- Ad aumentare il numero di Mediatori Interculturali presenti all'interno del Comune di Trieste per favorire un veloce e corretto inserimento dei MSNA all'interno del tessuto sociale.
- Ad effettuare periodici corsi di aggiornamento per i Mediatori Interculturali presenti sul territorio.
- A monitorare periodicamente le iniziative e i percorsi intrapresi dalle realtà che gestiscono e prendono in carico i Minori Stranieri Non Accompagnati.
- A istituire d'ufficio, fino al compimento del diciottesimo anno d'età, la residenza di tutti i Minori Stranieri Non Accompagnati presenti sul nostro territorio presso l'indirizzo fittizio Via della Casa Comunale 2, al fine di ridurre le tempistiche di presa in carico e facilitare la continuità di intervento dei nostri servizi.

I Consiglieri proponenti



Kevin Nicolini



Riccardo Laterza